

n. 13346/21 R.G. GIP

n. 14265/21 R.G.N.R.

Sentenza n. 860

Del 11/05/2023

depositata il 20/07/2023

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Roberto Martinazzoli

ANCO Est. I



REPUBBLICA ITALIANA

in nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione GIP GUP

La dott.ssa Angela CORVI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 442 c.p.p.

nella causa penale a carico di:



AA.DD. - PRESENTE

IMPUTATO

del delitto di cui agli artt. 56-575-577 co. 1) n. 4), in relazione all'art. 61 co. 1 n. 1) c.p., perché compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [REDACTED], colpendolo con ripetuti e violentissimi pugni al capo, anche dopo la caduta a terra della persona offesa priva di sensi; evento morte non verificato per cause indipendenti dalla sua volontà, in particolare per l'intervento

di alcune persone presenti che intervenivano prontamente per allontanarlo e la tempestiva operazione chirurgica, che scongiurava il decesso seppur perdurando postumi invalidanti permanenti.

Con l'aggravante di aver agito per futili motivi, ossia a seguito di una lite per un banale sinistro stradale, nel quale non era nemmeno coinvolto.

Compresso in [REDACTED], il 07.11.2021.

Parte offesa:

[REDACTED]

[REDACTED].

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede dichiararsi la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, riconosciuta la diminuzione per il rito, alla pena finale di anni 10 di reclusione.

La difesa della parte civile si associa alle conclusioni del Pubblico Ministero.

Il difensore dell'imputato chiede la riqualificazione dei fatti in termini di lesioni eventualmente aggravate, con la concessione delle attenuanti generiche e di quella della provocazione, ed esclusione di quella di cui all'art. 61 n. 1 c.p.

Il Giudice
Dott.ssa Angela Corvi

FATTO E DIRITTO


Il 7 novembre 2021, [REDACTED] era sottoposto a fermo, in relazione al delitto di tentato omicidio aggravato, commesso poche ore prima ai danni di [REDACTED], in [REDACTED]; il provvedimento era convalidato dal GIP Tribunale di Bergamo (territorialmente competente rispetto alla misura precautelare, eseguita nel relativo circondario), che disponeva la custodia cautelare in carcere, confermata, *ex art. 27 c.p.p.* dal GIP Tribunale di Brescia (il 22 novembre 2021).

Il 10 giugno 2022, il Pubblico Ministero esercitava l'azione penale, chiedendo il rinvio a giudizio dell'imputato; all'udienza camerale dell'8 settembre 2022, il processo era aggiornato, per difetto di valida notifica in favore della persona offesa. Il 6 ottobre 2022, l'imputato, con l'ausilio del difensore di fiducia, chiedeva di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato, che il Giudice ammetteva, disponendo, *ex art. 441 co. V c.p.p.*, perizia medico legale sulla persona offesa.

All'udienza del 20 ottobre 2022, previa rimessione in termini (per le ragioni compiutamente esposte nella ordinanza pronunciata a verbale, cui si rinvia), era ammessa la costituzione di parte civile di [REDACTED] e conferito incarico peritale al dott. Francesco Ventura, che rendeva dichiarazione di impegno. Nelle more, con ordinanza del 2 novembre 2022, la misura carceraria era sostituita con quella domiciliare custodiale.

Depositato nei termini l'elaborato, all'udienza del 16 marzo 2023, il processo era aggiornato per legittimo impedimento del difensore, con sospensione dei termini di fase, ai sensi dell'art. 304 co. I lett. a) c.p.p. Da ultimo, all'odierna udienza, il perito era sottoposto ad esame; al termine dell'incombente, le parti concludevano come da verbale. Seguiva la camera di consiglio e la lettura del dispositivo della decisione adottata.

Il 7 novembre 2021, intorno alle cinque del mattino, in seguito ad un incidente stradale fra più veicoli, la Sala Operativa della Polizia Stradale di Brescia inviava presso il



Comune di Corte Franca (BS), nei pressi della discoteca *Number One*, una pattuglia, che giungeva sul posto circa alle sei. Appena arrivati, gli agenti erano avvicinati da una ragazza, [REDACTED] la quale riferiva che, su di una delle ambulanze, vi era, in coma, il suo fidanzato, violentemente aggredito da uno dei soggetti coinvolti nel sinistro. La [REDACTED] consegnava agli agenti il suo telefonino, grazie al quale aveva immortalato il pestaggio, e la vittima era identificata in [REDACTED], ricoverato presso gli Spedali Civili di Brescia in prognosi riservata, con diagnosi "*trauma cranico grave*", e sottoposto in regime di emergenza all'intervento chirurgico di craniectomia decompressiva.

Grazie alla visione dei filmati, erano identificati ed escussi alcuni soggetti – coinvolti nell'incidente e presenti al momento della violenza – ossia [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

In particolare, il [REDACTED] dichiarava quanto segue.

Quella notte, dopo essere uscito dalla discoteca, [REDACTED] lo chiamava, dicendogli di avere subito un incidente. Una volta accorso sul posto, poteva constatare che il conducente di uno dei veicoli coinvolti, una *Audi* bianca – ossia il [REDACTED], come emergerà di seguito – particolarmente nervoso, prendeva a male parole il suo amico e gli altri presenti. Lui stesso si intrometteva nella discussione, intimando all'interlocutore, in modo deciso, di smetterla. I toni però si alzavano sempre di più, finché sopraggiungeva velocemente un giovane che, senza proferire parola, dopo essersi messo in posizione da pugile, colpiva il conducente dell'*Audi* con una serie di pugni in testa; l'intera scena durava soltanto tre o al massimo quattro secondi.

A precisa domanda, [REDACTED] ammetteva di conoscere l'aggressore, identificandolo in [REDACTED] [REDACTED] e specificando, quanto alla dinamica della aggressione: «... *ho visto all'improvviso il mio amico [REDACTED] che mi passava di lato, di dietro, si scagliava contro il conducente dell'Audi, colpendolo ripetutamente al volto con una serie di pugni. Il conducente dell'Audi ho visto che cadeva a terra come un "sacco", facendomi impressione perché ho proprio sentito un "toc", quando ha*


toccato il suolo; in quel frangente, ho visto proprio che, mentre il conducente dell'Audi era a terra, [REDACTED] lo ha colpito ancora con un paio di pugni al volto ...».

Gli operanti risalivano alla residenza del [REDACTED], sita in Calusco d'Adda (in provincia di Bergamo). Una pattuglia della Squadra Mobile si recava sul posto ma [REDACTED], appena realizzata la presenza delle Forze dell'Ordine, si dava precipitosamente alla fuga, per poi essere fermato nei pressi del vicino oratorio; poiché, all'epoca, si sospettava pure che egli fosse uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, era sottoposto – in modo volontario – a prelievo ematico, da cui emergeva positività alla cocaina ed ai cannabinoidi. Nel frattempo, altri agenti sequestravano, all'interno della sua abitazione, abiti dello stesso colore e foggia di quelli indossati dall'aggressore del [REDACTED], nel filmato estrapolato dal cellulare della [REDACTED].

Quest'ultima, sentita a s.i.t. nella serata del 7 novembre 2021, raccontava che lei ed il fidanzato, [REDACTED], avevano passato la nottata precedente presso il locale *Number One*. Usciti dal locale, venivano coinvolti in un incidente stradale; in attesa dell'ambulanza, lei restava nell'abitacolo, mentre il compagno scendeva, per occuparsi dei conseguenti incombenti. Ad un certo punto, vedeva un gruppo di giovanissimi che si avvicinava all'uomo in maniera aggressiva, urlandogli contro; poiché la situazione stava degenerando, lei si chiudeva in auto, ed iniziava a riprendere la scena con il suo cellulare. Mentre attorno al [REDACTED] si creava un gruppo sempre più folto di ragazzi, vedeva improvvisamente uno di questi che gli si faceva contro e lo aggrediva con violenza inaudita, colpendolo più volte al capo con dei pugni, sino a farlo cadere a terra.

Sottoposta a consultazione di apposito album fotografico, la [REDACTED] riconosceva, nel [REDACTED], l'uomo che aveva brutalmente percosso il suo fidanzato.

Nel corso delle indagini, fra dicembre 2021 e febbraio 2022, il Pubblico Ministero sentiva [REDACTED] e [REDACTED] – all'epoca indagati per favoreggiamento, avendo inizialmente negato di riconoscere nell'aggressore del



Il loro amico —, i quali rendevano dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili.

Dopo l'incidente, si "fiondava" verso la vittima, lo colpiva con quattro pugni a raffica e poi fuggiva verso i campi. Poi, (immortalato nel filmato con un giubbino di colore rosso) colpiva con un debole calcio il , steso a terra, all'altezza del capo o della spalla. , prima di allora, non conosceva la vittima, non aveva apparenti motivi per colpirlo, né praticava sport violenti e/o arti marziali. Tutta la scena si svolgeva nel giro di pochissimi istanti.

(sentito dalla P.G. delegata il 17 dicembre 2021) vedeva percuotere con più pugni al viso il , e quest'ultimo cadere a terra, forse in stato di incoscienza. Pure riferiva che aveva colpito, con un calcio, la vittima a terra, alla testa o forse alla spalla.

Rilevanza fondamentale, nella ricostruzione della dinamica della vicenda, ha il filmato in atti, estrapolato dalla memoria dello *smartphone* maneggiato dalla e trasfuso nel CD in atti; si tratta di un documento importantissimo, perché immortalava l'azione criminosa, che così può essere — eccezionalmente — ricostruita in maniera assolutamente fedele alla realtà, offrendo un sicuro conforto — o una radicale smentita — alle dichiarazioni dei testimoni.

Ebbene, l'intero occorso degli eventi è concentrato in una manciata di secondi, complessivamente diciassette, per l'esattezza; va poi precisato che la prospettiva dalla quale le immagini vengono raccolte è quella della , che si trovava nell'abitacolo dell'*Audi* e puntava la camera verso il parabrezza della vettura (ciò che si evince anche dalla presenza, in basso, del contachilometri e del contagiri illuminati).

Per i primi dieci secondi, si assiste alla (verbalmente) violenta discussione fra (che indossa un maglioncino bianco) e i ragazzi della compagnia del , fra cui il più attivo è il , che indossa una giacca imbottita di colore rosso amaranto. L'audio non è chiaramente distinguibile, ma si apprezza con chiarezza come i due si urlino in faccia e gesticolino in maniera impetuosa.

Poi, come un fulmine, si precipita sulla scena un giovane – il [REDACTED] – il quale arriva dalla parte destra (rispetto alla prospettiva di chi guarda il video) e, in soli tre secondi (da 10 a 13 delle riprese), assesta a [REDACTED] quattro violenti pugni, colpendolo principalmente alla parte sinistra del capo.


In conseguenza del terzo o del quarto colpo, [REDACTED] rovina con violenza su cofano dell'auto, battendo violentemente la tempia destra (lo si evince dal rumore secco, davvero impressionante, distintamente udibile), e poi scivola a terra, sparendo dalla visuale. [REDACTED] fa per chinarsi ma, immediatamente, viene afferrato per le spalle dagli altri giovani, che lo allontanano.

Infine, le immagini mostrano il giovane dal giubbotto rosso (di cui non si vede il viso), fare un movimento dell'anca come per caricare un calcio verso qualcosa che sta a terra; poi, pure lui, insieme al resto del gruppo, si allontana (sec. 17).

Alla luce di quanto sopra, si può concludere come segue.

[REDACTED], da un lato, e gli altri giovani, dall'altro, dopo l'incidente che li vedeva coinvolti, ingaggiavano una aspra contestazione verbale, nel corso della quale, inizialmente, non si giungeva alle mani. La situazione precipitava quando sopraggiungeva improvvisamente [REDACTED], pure non coinvolto nella precedente discussione, che colpiva almeno quattro volte con pugni alla testa il [REDACTED], facendolo cadere sul cofano dell'auto, che impattava con il lato destro del capo della vittima.

Deve escludersi che, una volta a terra, [REDACTED] abbia nuovamente colpito quest'ultima. Le parole di [REDACTED] (l'unico a sostenere questa tesi), non hanno trovato conferma in quanto ricostruito dalla [REDACTED] (che però non aveva una visuale perfetta di questo "spezzone" dell'evento, nascosto dal cofano dell'auto), né, soprattutto, nel narrato di [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], i quali non solo non facevano cenno ad alcuna ulteriore condotta aggressiva dell'imputato (rispetto ai pugni già descritti), ma descrivevano concordemente un calcio assestato da [REDACTED] al [REDACTED], riverso a terra.



Ed è proprio questa la ricostruzione che trova conferma dalla visione del video: non è assolutamente possibile che, nella frazione di secondo in cui [REDACTED] provava ad abbassarsi per raggiungere [REDACTED], egli sia riuscito ad assestare ben due pugni alla persona offesa (che in ogni caso non vengono immortalati). Ciò che invece si evince chiaramente dalle immagini è che, in effetti, [REDACTED] sferrava un calcio nella direzione del [REDACTED], steso a terra – dato che conferma la piena attendibilità delle dichiarazioni di [REDACTED], oltre che di quelle – sopravvenute – di [REDACTED] e di [REDACTED] –.

Illustrato quanto sopra in ordine alla ricostruzione della condotta attiva, si tratta ora di vagliare quale sia stato l'evento che ne è derivato.

Qui, occorre prendere le mosse dalla perizia del prof. [REDACTED], al quale, nel quesito, era richiesto di indicare quali lesioni fossero derivate alla persona offesa in conseguenza dei fatti descritti nel capo di imputazione, valutandone l'entità e la natura, stimando la durata della malattia ed il suo eventuale carattere insanabile; di vagliare, su di un piano tecnico-scientifico e medico-legale se le stesse lesioni fossero eziologicamente riconducibili, anche a livello concausale, alla condotta descritta nel capo di imputazione, valutando l'eventuale presenza di cause concorrenti o alternative; di procedere alla ricostruzione della dinamica delittuosa, in particolare alla luce della natura delle lesioni riportate dalla persona offesa, stimando se l'azione fosse idonea, in una prospettiva *ex ante*, a cagionare la morte (tenuto altresì conto, fra l'altro, della natura del mezzo utilizzato, del numero dei colpi, della distanza, della zona corporale attinta, della presenza di concause, delle conseguenze cliniche).

Nel suo elaborato, il perito osserva quanto segue.


«... dal 10/05/2022 il p. risulta essere portatore di Handicap in situazione di gravità (ex art. 3 comma 3 L. 104/92), inoltre, dal 13/06/2022 risulta Invalido Civile totale con permanente inabilità lavorativa del 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani in autonomia, percependo una pensione sociale.

Il giorno 16/11/2022 il p. era sottoposto a visita medico-legale da parte del sottoscritto Prof. [REDACTED]. In merito all'aggressione del 07/11/2021 il Sig. [REDACTED] riferiva di non aver ricordo dell'accaduto: racconta di essere stato vittima di un incidente stradale e di essere sceso dalla propria vettura. Ricorda, da ultimo, di essersi risvegliato presso l'Ospedale di Brescia.


Allo stato attuale il p. deambula autonomamente con cautela senza aiuto da parte di terze persone né di ausilio di stampella, con andatura rallentata e a base leggermente allargata, e risulta impossibilitato alla corsa; sale e scende le scale in autonomia ma con difficoltà senza nessun aiuto; riferisce marcata diminuzione della sensibilità alla caviglia e al piede sinistro con difficoltà nei movimenti rotatori dell'articolazione tibio-tarsica, mentre il piede omolaterale risulta praticamente paretico, con impossibilità dei movimenti delle dita del piede.


Il p. riferisce buona ripresa funzionale all'arto superiore sinistro ove permane soltanto un lieve formicolio occasionale; le manovre di vestizione/svestizione, così come tutte le manovre che necessitano di particolare coordinazione, risultano difficoltose ed impacciate. Il Sig. [REDACTED] riferisce che a seguito dell'aggressione subita non svolge più l'attività lavorativa di metalmeccanico e non riesce più a frequentare la palestra. Da un punto di vista neuropsichico, il p. è orientato nel tempo, spazio e persone, memoria a breve e lungo termine risultano relativamente conservate nonostante una lieve difficoltà; permane amnesia totale nei confronti dell'aggressione. Durante le operazioni peritali il p. asserisce di sentirsi rallentato nei propri ragionamenti rispetto a prima dell'episodio in questione e di avere una certa difficoltà nel concentrarsi e nell'addormentamento.

Per quanto concerne la vita di relazione, il p. racconta di convivere con la propria fidanzata, di avere da poco ripreso a frequentare, anche se in maniera occasionale, i propri amici in compagnia della propria ragazza, ma di non essere in grado di affrontare viaggi e/o vacanze come era, al contrario, solito fare prima dell'aggressione.



All'esame obiettivo eseguito durante la visita medico-legale emergeva: alterazione della fisionomia della teca cranica con evidente infossamento in sede parietale-temporale destra; cicatrice chirurgica ben consolidata, leggermente ipercromica a forma di C, a partenza in regione sopra auricolare destra, che si porta posteriormente in regione temporale e parietale posteriore, e superiormente fino alla regione fronto-parietale destra, tale cicatrice è situata in corrispondenza della zona di infossamento cranico. Nel terzo laterale dell'arcata sopraciliare destra, cicatrice di circa 1,5 cm, leggermente ipercromica, ben consolidata, con andamento obliquo che segue il profilo del processo orbitario dell'osso frontale. La deambulazione appare conservata senza l'aiuto di terze persone né di ausili di supporto, seppur leggermente rallentata e a base allargata. La caviglia sinistra risulta molto limitata nei movimenti con difficoltà nel movimento di flessione-estensione e contestuale importante deficit di forza; difficoltà anche nei movimenti rotatori dell'articolazione della caviglia. Il piede sinistro è sostanzialmente paretico con impossibilità dei movimenti delle dita. Permane grave parestesia della caviglia che si estende anche al piede sinistro. Lieve ipotrofia della muscolatura dell'arto inferiore sinistro rispetto all'arto controlaterale [...].

Da quanto emerso dallo studio dei dati circostanziali, della documentazione clinica allegata agli atti e dalla visita medico-legale eseguita dal sottoscritto in data 16/11/2022 risulta che, a seguito dell'aggressione del 07/11/2021, il Sig. 

 riportava le seguenti lesioni traumatiche:

“grave trauma cranico e stato di coma con ematoma subdurale acuto emisferico destro con spessore massimo in sede frontale di 1,3 centimetri che determinava un effetto massa sul sistema ventricolare, ernia uncale destra con ulteriore effetto massa e shift destro-sinistro di 1,2; modesto ematoma subaracnoideo nella cisterna silviana destra ed interpeduncolare; focolaio contusivo-emorragico temporo polare destro; ematoma subdurale acuto lungo il tentorio del cervelletto, in assenza di fratture della teca cranica”.

Tali lesioni erano diagnosticate al Pronto Soccorso degli “Spedali Civili” di Brescia, ove il p. era trasportato a mezzo di autoambulanza, a seguito dell'aggressione subita.

Lo stato di coma e la gravità delle lesioni evidenziate radiologicamente erano tali da rendere necessario un intervento chirurgico salvavita in urgenza di craniotomia decompressiva con rimozione della calotta cranica e posizionamento di un drenaggio epidurale.


Si deve, ritenere che le gravi lesioni traumatiche cranio-encefaliche riportate dal [REDACTED] sono genericamente compatibili con l'essere state causate da uno più mezzi contundenti.

In linea generale si ricorda che alla categoria dei corpi o mezzi contundenti, oltre alle armi di offesa- difesa personale (manganelli, sfollagente, ecc.) ed oggetti rigidi con angoli smussi (bastoni, bottiglie, pietre, ecc.), appartengono anche i mezzi di offesa-difesa naturali dell'uomo (mani e piedi), ma anche alcuni strumenti di lavoro o di uso quotidiano (martelli, chiavi, barre di ferro), nonché gli ampi piani rigidi aventi superficie rigida e smussa (suolo, tavoli, ecc.).

Si ricorda, peraltro, che un trauma contusivo può realizzarsi quando il corpo contundente animato da una forza viva, compresa quella di gravità, si scontra con il corpo umano, oppure quando è il corpo umano che, in moto, urta contro un ostacolo o un piano rigido, oppure ancora quando lo scontro avviene fra i due corpi, entrambi in movimento.

Tali considerazioni in teoria ed in astratto potrebbero dare spazio a numerose ipotesi possibili sulla modalità di produzione delle lesioni traumatiche cranio-encefaliche riportate dal [REDACTED], ma si sottolinea che in concreto la modalità dell'aggressione descritta nel capo di imputazione, risulta del tutto coerente con l'aver prodotto le lesioni cranio-encefaliche accertate.


In particolare, le lesioni cranio-encefaliche di natura emorragica riportate dal Sig. [REDACTED] sono certamente compatibili e coerenti con l'essere state prodotte in seguito all'aggressione del 07/11/2021 secondo la dinamica ricostruita in atti (valutata anche tramite la videoregistrazione agli atti), secondo cui il periziando, dopo essere sceso dalla propria autovettura a seguito di un incidente stradale di lieve entità, era aggredito dal Sig. [REDACTED], che lo colpiva con ripetuti violenti pugni [REDACTED] al



capo che facevano urtare il capo ed il volto del periziando anche contro il cofano della propria autovettura e quindi, lo facevano cadere a terra ove era ancora colpito con alcuni pugni al capo, prima che l'aggressore fosse allontanato dai propri amici.


Infatti, le forze traumatiche che agiscono nel determinare le lesioni primarie e secondarie encefaliche sono distinte in statiche e dinamiche, a seconda del tempo di applicazione della forza stessa; una forza statica determina lesioni limitate nel punto di applicazione con gravità direttamente proporzionale alla sua entità e al tempo di applicazione. L'encefalo non è completamente aderente alle ossa del cranio, ma è separato dagli involucri meningei, nel cui spazio decorrono numerosi vasi sanguigni e il liquor; ciò determina una mobilità relativa dell'encefalo rispetto alla scatola cranica.

Il danno vascolare è una componente frequente nei traumi del Sistema Nervoso Centrale; deriva da un trauma diretto o dall'interruzione della parete del vaso, con conseguente emorragia. A seconda della localizzazione anatomica del vaso danneggiato, l'emorragia può verificarsi nei seguenti compartimenti: epidurale, subdurale, subaracnoideo ed intraparenchimale [...].

arteriosa. 

Nel caso in esame, la lesività principale era quella di una importante emorragia subdurale, con spostamento del parenchima encefalico contro-lateralmente, radiograficamente evidente e clinicamente manifesto tramite le anomalie oculari (anisocoria) e nello stato di coma.

Ad aggravare il quadro neurologico vi era anche la presenza di un focolaio contusivo-emorragico temporo-polare destro e la persistenza nel tempo di esiti gliotico-malacici a livello sovratentoriale come accertato dai controlli TC a distanza.


Nel caso in esame, dunque, il  riportava gravi lesioni emorragiche encefaliche post-traumatiche conseguenti ad una o più azioni contundenti violente sia da impatto diretto che da contraccolpo al capo che, nell'ambito dell'aggressione documentata dal filmato agli atti, sono coerenti con l'azione ripetuta di violenti pugni al capo e contestuale urto del capo anche contro il cofano dell'autovettura. È altresì probabile

che anche cadendo a terra il p abbia ulteriormente subito un ulteriore violento trauma cranico da impatto diretto con il suolo, che potrebbe aver aggravato la lesività cranio-encefalica, così come gli ulteriori pugni al capo sferrati quando il p. era riverso a terra (come emergeva dai dati circostanziali e testimoniali) [...].

Sulla base della documentazione esaminata il trauma cranio-encefalico riportato dal sig. [REDACTED], cui residuava deficit neuro-cognitivo e motorio conseguente ad esiti di interventi neurochirurgici di craniectomia con evacuazione di ematoma sub-durale acuto e cranioplastica ed esiti gliotico-malacici sovratentoriali, deve ritenersi causa unica ed esclusiva dell'aggressione subita il 07/11/2021, non avendo individuato la presenza di altre cause concorrenti o alternative [...].

Infine, ricostruita la dinamica delittuosa (aggressione con ripetuti violenti pugni al capo che facevano urtare il capo ed il volto del periziando anche contro il cofano della propria autovettura e quindi, lo facevano cadere a terra ove era ulteriormente colpito con altri pugni), tenendo conto della natura e delle lesioni traumatiche cranio-encefaliche riportate dalla persona offesa (con particolare riferimento all'ematoma sub-durale emisferico destro e lungo il tentorio del cervelletto), della molteplicità dei colpi da mezzo contundente al capo (pugni violenti, urto contro il cofano dell'autovettura, impatto al suolo), dalla distanza ravvicinata tra aggressore e vittima, per l'evidente forza esercitata dall'agente (come si evince dal filmato agli atti), e della zona corporale attinta (il capo in corrispondenza della quale si trova un organo vitale, vale a dire l'encefalo), l'azione violenta posta in essere dall'imputato era potenzialmente idonea a cagionare la morte della persona offesa [...].

Del resto la pericolosità degli atti (in rapporto anche alla riferita dinamica aggressoria che indica un'azione violenta multipla e ripetuta) e dei mezzi usati (violenti pugni al capo causativi di urti secondari con il cofano dell'auto e al suolo) fu tale da far prevedere all'agente, se non come certa, quantomeno come probabile la realizzazione di un evento mortale».



A questo punto, alla luce degli elementi raccolti, occorre sondare la fondatezza della ipotesi accusatoria, la quale postula, in capo al ██████████, una penale responsabilità in relazione al delitto di omicidio tentato (aggravato dalla sussistenza di futili motivi). Stima questo Giudice che, alla luce della pacifica ricostruzione della azione lesiva (cui è possibile pervenire in termini di certezza, proprio grazie alla integrale riproduzione visiva di quanto accaduto), sul piano obiettivo, la condotta dell'imputato integri in effetti gli estremi della fattispecie.

Nessun dubbio, infatti, può nutrirsi in ordine alla univocità degli atti – una gragnuola di violentissimi pugni direzionati al capo della vittima –, sia interpretando la nozione secondo la tradizionale impostazione “cinematografica” (l'atto in sé, per quello che è, per il suo sviluppo, dimostra quale sarà lo sbocco della vicenda), sia in chiave di prossimità logico-cronologica rispetto alla consumazione (quale principio di atto esecutivo dell'omicidio).

Sussiste l'idoneità che, come è noto, coincide con la sussistenza della probabilità o rilevante possibilità di consumazione del reato, sulla base di una valutazione *ex ante* (riportandosi cioè all'epoca della realizzazione della condotta), la quale impieghi, quale criterio di giudizio, il massimo delle conoscenze disponibili al momento in cui l'accertamento è compiuto, eventualmente integrate dalle eventuali conoscenze ulteriori dell'agente concreto.

Ebbene, ritornando idealmente al momento in cui ██████████ colpiva ripetutamente il suo avversario, deve concludersi che, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili in ordine alla lesività ed alle conseguenze del trauma cranico (ben compendiate dal perito nel suo elaborato, cui si rinvia) e delle massime di esperienza, vi era sicuramente una significativa possibilità di un esito letale.


Ciò che manca, nel caso di specie, e che non consente di incasellare la condotta oggetto del presente giudizio nel paradigma di cui agli artt. 56, 575 c.p., è il necessario dolo – la cui prova, evidentemente, non può coincidere ed esaurirsi in quella avente ad oggetto l'univocità e l'idoneità degli atti – il quale, nel caso di tentativo, non può avere natura

meramente “eventuale” (cfr., *ex multis*, Cass., sez. I, 31 marzo 2010, n. 25114; Cass., sez. VI, 20 marzo 2012, n. 14342).

Come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quando l’evento non si consumi, affinché possa ravvisarsi tentativo, è necessario che l’agente agisca con dolo intenzionale (che si configura quando il soggetto agisce proprio allo scopo di realizzare il fatto) o, al massimo, con dolo diretto (il quale postula che l’agente si rappresenti come certa o come provabile, ai limiti della certezza, l’esistenza del presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell’evento come conseguenza dell’azione).

Sempre la giurisprudenza chiarisce che, perché si configuri tentativo, è sufficiente pure ravvisare la sussistenza del c.d. dolo alternativo (*«In tema di delitti omicidari deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, anche quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando l’agente si rappresenta e vuole indifferentemente l’uno o l’altro degli eventi, morte o ferimento della vittima, casualmente ricollegabili alla sua condotta»*): Cass., sez. I, 11 febbraio 1998, n. 8052; nello stesso senso, Cass., S.U., 14 febbraio 1996, 3571).

Ciò, con l’avvertenza che il “dolo alternativo” non è una ulteriore tipologia di dolo (oltre a quello intenzionale, diretto ed eventuale), ma si ravvisa qualora, nella psiche dell’agente, due eventi si affaccino in maniera sostanzialmente equipollente, per cui la realizzazione dell’uno o dell’altro sia per egli indifferente, dovendo ciascuno degli stessi essere oggetto di dolo intenzionale o, al più, diretto (*«Il dolo alternativo è contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi (nella specie morte o grave ferimento della vittima) ricollegabili alla sua condotta, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo»*): Cass., sez. V, 17 gennaio 2005, n. 6168; *«Il dolo eventuale è costituito dalla consapevolezza che l’evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dall’accettazione di tale rischio, che potrà essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l’agente consideri la probabilità di verifica-*



dell'evento; diversamente, sussiste il dolo alternativo nel caso in cui l'agente ritenga altamente probabile o certo l'evento, non limitandosi a prevederne e ad accettarne il rischio, ma prevedendo ed accettando l'evento stesso e quindi, pur non perseguendolo come suo scopo finale, alternativamente lo vuole con un'intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti»: Cass., sez. I, 4 dicembre 2020, n. 16523).


Sul punto, occorre rilevare che, prima della celeberrima pronuncia *Thyssenkrupp* (Cass., S.U., 24 aprile 2014, n. 38343), la linea di demarcazione fra le distinte tipologie di dolo (nonché fra dolo eventuale e c.d. colpa con previsione) si radicava pressoché esclusivamente nell'elemento rappresentativo, sicché quanto più si saliva nella scala di probabilità circa la verifica dell'evento, tanto più il coefficiente psicologico doveva considerarsi intenso (e quindi, approssimativamente: mera possibilità equivaleva a colpa cosciente, significativa possibilità o probabilità comportava dolo eventuale, rilevante probabilità il dolo diretto).

Oggi, le Sezioni Unite hanno chiarito come l'adesione / accettazione dell'evento connoti tutte le forme di dolo, in maniera necessaria, sicché, in mancanza di questa, si potrà, se del caso, ravvisare una mera colpa, sia pure in presenza di una concreta rappresentazione delle conseguenze o dei presupposti della condotta (*«In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verifica dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo»*).

Dunque, il diverso grado di rappresentazione può condizionare sì la prova dell'accettazione dell'evento, ma non in maniera per così dire “meccanica” o “automatica”; piuttosto, si tratta di un elemento da cui è possibile desumere, sulla base

degli ulteriori elementi a disposizione – come, ad esempio, la protrazione nel tempo della azione, l'utilizzo di eventuali strumenti, più o meno lesivi, la zona del corpo attinta, etc. – la sussistenza del dolo “minimo” diretto, il quale postula, al di là ed oltre il maggiore o minore grado di probabilità di verifica dell'evento, che l'agente agisca sapendo che, nell'*id quod plerumque accidit*, questo costituirà conseguenza “normale” e “necessitata” del suo agire, sicché, se lo fa, non può non volerlo.

È questa, d'altra parte, l'impostazione adottata nella recente pronuncia della prima sezione della Corte di Cassazione (n. 23543, dep. 30 maggio 2023), che, annullando con rinvio la decisione della Corte di Appello di Napoli – la quale aveva riqualificato in tentato omicidio il delitto di lesioni volontarie aggravate ravvisato dal Giudice di prime cure (in relazione alla condotta di un imputato che aveva attinto alle gambe, con svariati colpi di arma da fuoco, tre persone) – ha osservato: *«Il coefficiente psichico che sorreggeva l'azione [...] è stato qualificato, come detto, alla stregua di un dolo diretto, nella sua manifestazione comunemente denominata come dolo alternativo. Trattasi di una tipologia di dolo che è contraddistinta dal fatto che l'agente prevede e vuole – in via alternativa, ossia operando una scelta sostanzialmente equipollente – l'uno o l'altro degli eventi (nella concreta fattispecie ora al vaglio di questo Collegio: morte o grave ferimento della vittima), che sono riconducibili alla sua condotta; corollari logici di tale impostazione concettuale sono rappresentati dalla natura di dolo diretto di tale genere di coefficiente psicologico e – in diretta consequenzialità sistematica – la compatibilità dello stesso con il tentativo [...] Tale forma di dolo – come pure noto e ripetutamente chiarito da questa Corte – deve essere tenuta ben distinta dal dolo eventuale, non configurabile nel caso di delitto tentato [...] la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore e, cioè, della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizioni di gradate accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di eventi materialmente verificatosi [...] La natura fallace della conclusione alla quale approda la Corte di appello di Napoli, poi, si annida proprio nella stessa epitome del ragionamento. Porre in essere una determinata condotta di carattere*



lesivo, non essendo certi di potere escludere l'eventualità che "potesse scapparci il morto" (così, testualmente, alla pagina numero 11 della sentenza impugnata), assume la univoca significazione dell'accettazione del rischio e, dunque, dell'esistenza del dolo eventuale, non conciliabile con la commissione del delitto tentato [...] Sarebbe a dire che la zona del corpo attinta non può, essa sola, fornire una dirimente indicazione circa il tipo di coefficiente psicologico che sorregge l'azione, se non tralasciando del tutto le ulteriori circostanze dell'azione ed il complessivo contesto fattuale, nel quale si è snodata l'azione criminosa».

Tutto ciò premesso, tornando al caso di specie, i dati che debbono essere tenuti in considerazione, ai fini della prova del concreto coefficiente psicologico dell'agente, sono i seguenti.

In primo luogo, [REDACTED] agiva in maniera subitanea, fulminea, repentina (basti osservare lo "scatto" con il quale si avventava sul [REDACTED]i, quasi indistinguibile nei dettagli nel video, a causa della estrema velocità), aggredendo un soggetto che non conosceva in precedenza, verso il quale non consta nutrisse motivi di odio, risentimento, vendetta di intensità tale da fargli perseguire, come scopo della condotta, proprio la morte di questi.

Ciò basta ad escludere la sussistenza del dolo intenzionale – il diverso tema, relativo alla sproporzione fra motivi ad agire e conseguenze lesive effettivamente verificatesi, attinendo al tema della sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., su cui si tornerà più avanti – ma non esclude, di per sé, il dolo eventuale, certo non incompatibile con il c.d. dolo d'impeto (*«Non sussiste incompatibilità logica e giuridica tra dolo d'impeto e dolo eventuale, posto che l'agire sulla spinta emotiva del momento non esclude la lucidità mentale e le facoltà cognitive che consentono di prevedere ed accettare il rischio dell'evento come conseguenza della propria azione»*: Cass., sez. I, 7 marzo 2013, n. 23517).

L'aggressione – come si è già ribadito – si dipanava nel raggio di pochissimi secondi, per l'esattezza tre, ed era perpetrata da un soggetto che – come dimostrato dalle analisi


mediche in atti e dalle dichiarazioni di alcuni dei ragazzi che trascorrevano la serata in discoteca con l'imputato – si trovava con ogni probabilità sotto l'effetto di sostanze psicoattive stimolanti il sistema nervoso centrale (cocaina); il che, se non costituisce elemento che esclude o limita l'imputabilità (art. 92 co. I c.p.), certo non può fondare una presunzione di colpevolezza – *sub specie* sussistenza del necessario elemento volitivo e rappresentativo – in capo all'imputato.

L'aggressione avveniva, inoltre, “a mani nude” – senza impiegare tirapugni, oggetti metallici e/o altri corpi contundenti che potessero amplificare la portata lesiva della aggressione – ed era perpetrata da un soggetto che, a quanto consta dagli atti, non aveva particolari abilità o esperienze nel campo delle arti marziali, della lotta o degli sport di contatto.

Già sulla base di questi dati, appare altamente inverosimile che, nella mente dell'agente, si sia affacciata la concreta previsione che la morte di [REDACTED] sarebbe stata effetto tanto probabile da apparire come conseguenza normale, inevitabile, “*routinaria*” di una azione del genere che si apprestava a realizzare.

Sul punto, occorre ricordare che non è possibile dedurre automaticamente, dal grado di prevedibilità in astratto di un evento – calcolato sulla base di leggi scientifiche, massime di esperienza, proprie del più elevato livello di conoscenza settoriale disponibile in un determinato momento storico – quale sia stata la rappresentazione che, in concreto, si è prefigurato l'agente. E si è detto che [REDACTED] agiva in un momento di somma concitazione ed eccitazione, in una manciata di istanti, nell'ambito del quale appare irrealistico pensare che egli abbia effettuato una sufficiente ponderazione di tutte le circostanze esistenti in quel momento, e dunque di tutti i possibili o probabili esiti del suo agire.

Sebbene il perito – pure nell'esame reso a chiarimenti, nel corso della udienza dell'11 maggio 2023 – non abbia saputo “scindere” le diverse conseguenze lesive riportate da [REDACTED], attribuendole distintamente alle varie frazioni dell'episodio (i pugni di [REDACTED]; la caduta sul cofano; lo scivolamento a terra; eventuali ulteriori colpi, subiti dalla vittima quando ormai si trovava a terra), dalla visione del filmato e dalla



lettura dell'elaborato peritale (in cui si dà atto che la vittima riportava «grave trauma cranico e stato di coma con ematoma subdurale acuto emisferico destro con spessore massimo in sede frontale di 1,3 centimetri che determinava un effetto massa sul sistema ventricolare, ernia uncale destra con ulteriore effetto massa e shift destro-sinistro di 1,2; modesto ematoma subaracnoideo nella cisterna silviana destra ed interpeduncolare; focolaio contusivo-emorragico temporo polare destro; ematoma subdurale acuto lungo il tentorio del cervelletto, in assenza di fratture della teca cranica»), si evince che un ruolo decisivo, nel prodursi delle gravi lesioni patite da [REDACTED], aveva l'impressionante urto fra la sua tempia destra e la parte anteriore dell'*Audi*, su cui rovinava.

Orbene, pure da questo punto di vista, appare assai poco credibile che [REDACTED], nei pochissimi istanti in cui agiva, possa avere effettivamente vagliato il fattore di rischio "aggiuntivo", rappresentato dalla presenza di una superficie dura su cui il cranio della vittima avrebbe potuto impattare, e dunque preso in considerazione e pienamente "accettato" conseguenze letali che ne sarebbero potute derivare – tanto più che non consta che egli fosse in possesso di specifiche cognizioni mediche –.

Vi è poi un ultimo dato, che assume rilevanza decisiva.

Nella prospettazione accusatoria, indice e prova evidente della sicura volontà omicidaria dell'imputato, consisteva nel fatto che egli seguitava a colpire con violenza la sua vittima, pure quando questa si trovava inerme, a terra. Si è detto però che tale dato non soltanto è indimostrato, ma è pure stato radicalmente smentito, sulla base del dichiarato dei testi diversi dal [REDACTED] (l'unico, con ogni probabilità, ad infierire sul [REDACTED] privo di sensi) e delle chiare immagini estrapolate dal video in atti.

Tutto ciò che si può dire, è che l'imputato, dopo la caduta a terra della persona offesa, faceva per chinarsi nella sua direzione, venendo poi immediatamente bloccato dai suoi amici; che l'abbia fatto con l'intenzione di "finirla", di sincerarsi delle sue condizioni o per un semplice riflesso incondizionato, non è dato sapere, ed anzi, la relativa facilità con cui gli intervenuti riuscivano ad allontanarlo pare smentire un eventuale volontà di infierire sul [REDACTED].

Venuta meno questa argomentazione, ed alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene questo Giudice che il ragionevole dubbio, circa la sussistenza, in capo all'imputato, del necessario dolo (diretto) di omicidio, anche *sub specie* di dolo "alternativo", nei termini già illustrati, non sia superato. Per tali ragioni, la fattispecie di cui agli artt. 56, 575 c.p. non può ritenersi integrata.

Il fatto ascritto all'imputato deve, piuttosto, ascriversi al paradigma di cui agli artt. 582, 583 co. I nn. 1 e 2, 585 c.p. (con riferimento agli artt. 61 n. 1 e 577 co. I n. 4 c.p.).

La sua condotta cagionava nella vittima una malattia nel corpo, da intendersi come grave, poiché ne metteva in pericolo la vita, determinava una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo ben superiore ai quaranta giorni e, infine, produceva l'indebolimento permanente di più organi, intesi come complesso di elementi e tessuti anatomici che servono ad una specifica funzione, inerente a qualche settore della vita vegetativa o di relazione, anche passiva.

Il perito scrive infatti, con argomentazione esaustiva, logica ed esauriente – dunque pienamente condivisibile – quanto segue.

«Da un punto di vista penalistico, è possibile affermare che le lesioni riportate dal Sig. [REDACTED] a seguito dell'aggressione avvenuta il giorno 07/11/2021 hanno determinato un periodo di malattia sicuramente superiore ai 40 giorni.

Si tenga conto che il p. per le lesioni riportate ha subito due interventi chirurgici: il primo, in urgenza, di craniotomia con decompressione encefalica il giorno stesso dell'aggressione, ed il secondo, invece, per il riposizionamento dell'opercolo osseo, eseguito in data 02/02/2022.

A seguito del primo intervento, il Sig. [REDACTED] è stato ricoverato dapprima in Terapia Intensiva e successivamente nel reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale di Brescia, dal 07/11/2021 fino al 29/11/2021, per un totale di 22 giorni; successivamente il p. è stato ricoverato presso la "Casa di Cura Domus Salutis" di Brescia, per il periodo riabilitativo, dal 29/11/2021 fino al 02/02/2022 (un periodo di 65 giorni); un ulteriore ricovero in ospedale, dal 02/02/2022 al 08/02/2022 per essere sottoposto ad intervento

in elezione di cranioplastica e riposizionamento dell'opercolo osseo (6 giorni), ed infine un successivo ricovero riabilitativo ancora presso la struttura riabilitativa fino alla dimissione finale al domicilio del 24/03/2022 (44 giorni), data in cui il p. poteva ritenersi stabilizzato con postumi.

Vista la tipologia delle lesioni riportate e l'andamento della vicenda clinica, nel periodo di malattia computato dal 07/11/2021 al 24/03/2022, va, comunque, compreso anche l'effettivo periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni (periodo durante il quale la persona lesa è impedita anche parzialmente a svolgere le attività consuete della vita quotidiana e di relazione).

Si segnala che il p. dopo essere rientrato a domicilio, ove convive attualmente con la propria compagna, non ha più ripreso la consueta attività lavorativa (era metalmeccanico), di non aver più ripreso attività ricreativa-sportiva in palestra, ma di aver progressivamente ripreso a frequentare i propri amici insieme alla compagna, ma di non essere in grado di affrontare viaggi/vacanze come era solito fare prima dell'aggressione; per via di episodi convulsivi sopraggiunti durante la degenza in ospedale, il p. afferma di avere al momento la propria patente di guida sospesa. Tutte queste limitazioni nell'attività lavorativa e ricreazionale/relazionale non costituiscono un ulteriore periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ma fanno parte dei postumi permanenti di cui si dirà fra poco.

Del resto il p. è stato anche già valutato da parte della commissione medica dell'ASL competente, che ha giudicato al momento attuale il periziando Invalido Totale e permanentemente inabile al 100%, con necessità di assistenza continua, in situazione di Handicap Grave (giudizio soggetto a revisione nel maggio 2023).

Per quanto riguarda la possibilità che, a causa delle lesioni subite dal periziando, vi si stato pericolo di vita, lo stesso può essere decisamente ammesso in quanto, nel caso in esame, sono sussistite le condizioni di una compromissione incombente delle funzioni organiche tale da creare un pregiudizio per la vita del soggetto facendone temere come probabile o imminente la morte e che soltanto i trattamenti medici/chirurgici in urgenza hanno evitato. Tale valutazione tiene conto del fatto che,

in conseguenza delle lesioni riportate, quando il p. era primariamente valutato dai militi della Croce Rossa, gli stessi provvedevano ad intubazione oro-tracheale e trasporto immediato; in aggiunta, all'arrivo presso il P.S. in codice rosso, la condizione neurologia del Sig. [REDACTED] era tale da necessitare un intervento neurochirurgico salvavita di craniotomia e decompressione in regime di urgenza con successivo ricovero in Terapia Intensiva per quasi una settimana.



Per quanto riguarda la possibilità che alle descritte lesioni cranio-encefaliche siano residuati postumi penalmente rilevanti, si deve ritenere che sussista un indebolimento permanente della funzione neuro-cognitiva e motoria.

A tale proposito la visita medico-legale ha confermato la diagnosi clinica di sindrome frontale post-traumatica, caratterizzata attualmente da disturbi del comportamento, apatia, assenza di iniziativa ed indifferenza emotiva, sindrome disecutiva associata ad anosognosia (inconsapevolezza della propria malattia) con conseguente alterazione della capacità decisionale e valutazione critica degli esiti post-traumatici (sia cognitivi che motori) e dell'appropriatezza e della possibili conseguenze della propria condotta. Infatti, il p., pur essendo orientato nel tempo-spazio-persone e presentando comunque una minima autonomia nell'esecuzione delle attività di base della vita quotidiana, necessita di supervisione di terzi negli spostamenti, presenta lieve deficit mnesico, rallentamento ideo-motorio, riduzione della concentrazione, deambulazione autonoma conservata ma rallentata e a base allargata con impaccio motorio della caviglia sinistra e piede paretico. Il deficit neuro-cognitivo e motorio compromette, quindi, la capacità di attendere alla maggior parte delle proprie attività quotidiane in maniera totalmente autonoma, e ragionevolmente è stabilizzato e non appare suscettibile di significativo miglioramento nel tempo.

Il Sig. [REDACTED] presenta, inoltre, due cicatrici cutanee: una a livello dell'arcata sopraciliare destra di piccole dimensioni, poco visibile e pressoché nascosta dal sopracciglio, e la seconda, esito di ferita chirurgica di dimensioni importanti a forma di C, a partenza dalla regione sopraauricolare destra che si porta posteriormente in regione temporale e parietale posteriore, e superiormente fino alla regione fronto-

parietale destra, nel contesto di un evidente infossamento della teca cranica in regione parieto-temporale destra.

Dal punto di vista penale, l'infossamento cranico della regione parieto-temporale destra (esito del necessario intervento neurochirurgico per il trattamento delle lesioni traumatico-emorragiche cranio-encefaliche) appare meritevole di costituire un indebolimento permanente dell'efficienza estetica dell'individuo, in quanto l'alterazione del profilo anatomico della scatola cranica appare decisamente inestetico rispetto allo stato anteriore del periziando e di entità tale da creare importante imbarazzo estetico nella relazione con terzi».

Non può invece ritenersi che i postumi riportati da  integrino una lesione personale gravissima, con particolare riferimento alla "malattia certamente o probabilmente insanabile", la quale postula l'accertamento di un processo patologico costantemente in atto. In ciò consiste, infatti, la differenza fra malattia insanabile ed indebolimento permanente, poiché la prima è un processo, un complesso fenomenico a carattere dinamico, risultante dal succedersi di una serie di fatti (azioni e reazioni), mentre il secondo costituisce postumo o reliquato di una malattia ormai esaurita, una menomazione funzionale dipendente da un nuovo assetto organico a carattere statico. Nemmeno è possibile riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 583 *quinquies* c.p., per le condivisibili ragioni espresse nell'elaborato dal prof. .

«Tali esiti cicatriziali, per caratteristiche morfologiche e/o posizione anatomica, non sembrano costituire, invece, in senso stretto uno sfregio o deformazione permanente del viso penalmente intesi.

Lo sfregio del viso, innanzitutto, per essere tale dovrebbe consistere in un'alterazione permanente dei tratti fisionomici che turba sensibilmente l'armonia del viso, rendendola meno bella e meno espressiva [...] Nel caso in esame, la cicatrice alla regione sopracciliare destra, di piccole dimensioni, ben consolidata e nascosta dalle sopracciglia, non appare costituire uno sfregio permanente del volto penalmente inteso, in quanto, pur rientrando nei confini anatomici del viso, non risulta

particolarmente visibile ed è di dimensioni modeste, non creando alterazione dei tratti fisionomici del viso stesso.

Inoltre, gli esiti della craniotomia, ossia la rimozione di un frammento osseo di teca cranica di dimensioni non indifferenti, reinserito in un secondo momento tramite un intervento di cranioplastica, hanno comportato un infossamento della teca in regione parietale-temporale destra con contestuale modifica dell'aspetto originale. Tale esito chirurgico, ancorché altamente deformante, non può essere considerato una deformazione permanente del viso penalmente rilevante dal momento che non rientra nei limiti anatomici del viso giuridicamente inteso (ossia quella parte del capo che in alto è limitata dal confine anteriore della zona d'impianto dei capelli, in basso dal profilo anteriore della mandibola, lateralmente dalla faccia anteriore dei padiglioni auricolari compresi)».

Ritiene questo Giudice che non possano affacciarsi ragionevoli dubbi circa la riconducibilità causale di simile, complesso, evento lesivo alla condotta di [REDACTED].

È del tutto evidente che, eliminando mentalmente la sua condotta, la successiva catena causale non sarebbe stata innestata: era infatti [REDACTED] a colpire più volte, e con bestiale violenza, il capo di [REDACTED] facendolo sbattere sul cofano dell'auto e così provocando quel trauma che, verosimilmente, dava luogo alle conseguenze lesive più gravi. L'eventuale calcio assestato da [REDACTED] – che, sulla base di quanto è possibile evincere dal video e dalle dichiarazioni dei testi, non era nemmeno sferrato con particolare forza e che, forse, attingeva la vittima al capo o alla spalla – potrebbe, al massimo, assumere il significato ed il ruolo di una concausa e/o di un'ipotesi inseritasi nello sviluppo della serie causale innestata dall'imputato, ma certo non di una serie causale autonoma ed indipendente, rilevante ai sensi dell'art. 41 co. II c.p.

[REDACTED] agiva certamente con il necessario dolo di lesioni, ossia con la consapevolezza e la volontà di cagionare alla vittima una malattia nel corpo o nella mente; inoltre, tenuto conto che egli sferrava con estrema veemenza più colpi,

attingendo una zona, se non vitale, quantomeno ricca di centri nervosi essenziali ed immediatamente esposta alla vista, non poteva non prefigurarsi le ulteriori e più pregiudizievoli conseguenze (malattia di durata superiore ai quaranta giorni, pericolo di vita, *deficit* neuro-cognitivo, motorio ed estetico).

In ogni caso, è quasi superfluo ricordare che, ai sensi dell'art. 59 co. II, le circostanze aggravanti si addebitano all'agente anche a titolo di colpa; ed è davvero difficile negare che l'agente "modello", nelle medesime condizioni di tempo e di luogo, non si sarebbe reso conto che il suo comportamento avrebbe cagionato simili pregiudizi.

Nessun dubbio circa la sussistenza della contestata aggravante dei futili motivi, la quale, lo si ricorda, per consolidata giurisprudenza deve essere riconosciuta ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (cfr., *ex multis*, Cass., sez. V, 30 giugno 2020, n. 25940).

██████████ aggrediva la sua vittima in maniera fulminea e del tutto inspiegabile, mostrando una violenza, brutalità e veemenza assolutamente non comuni. Fra i due non vi erano rapporti pregressi che potessero, se non giustificare, quantomeno offrire una spiegazione minimamente razionale a tale inumano sfogo, che portava in fin di vita la persona offesa.

Si osserva, infatti, che il sinistro stradale che precedeva i fatti era, tutto sommato, di gravità contenuta; che ██████████ nemmeno era direttamente coinvolto, posto che non consta che egli viaggiasse su alcuna delle auto incidentate; che la – innegabile – discussione che precedeva l'aggressione vedeva sì i toni alzarsi, ma solo a parole e, soprattutto, da entrambe le parti (nelle immagini, ben si vedono ██████████ ed i ragazzi dell'altro gruppo, urlare e gesticolare, senza tuttavia arrivare ad un contatto fisico). Ed ancora, ██████████ non prendeva parte a questa contesa verbale (come univocamente rappresentato da tutti i testimoni oculari), sicché deve escludersi che, in qualche modo,

sia stato provocato o aizzato dalla controparte, che a lui certo non si rivolgeva; infine, nemmeno è ipotizzabile che egli abbia agito a difesa propria o di altri (posto che, appunto, è escluso che la vittima abbia anche solo accennato a colpire alcuno).

In questo quadro, appare evidente come la condotta della persona offesa non fosse altro che un mero pretesto per dare sfogo ai più bassi e primitivi impulsi violenti dell'imputato, e per scatenare la sua violenza "animale", contro un soggetto, di fatto, colpevole solo di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.


Tutte le considerazioni sopra esposte ostano al riconoscimento della attenuante della provocazione, la quale, in ogni caso, non è configurabile, laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (cfr., da ultimo, Cass., sez. V, 19 gennaio 2022, n. 8945).

Ed è proprio questa la situazione che si verificava nel caso di specie, laddove, pure a fronte di un indubbio comportamento verbalmente smodato ed aggressivo della vittima – ma, lo si ricorda, nemmeno indirettamente indirizzato al [REDACTED] – questi scatenava una cieca e spropositata furia, attivando a colpire più volte il [REDACTED], che si trovava alla sua mercé e che non aveva nemmeno il tempo, vista la repentinità della aggressione, di abbozzare una minima difesa.

Ritiene questo Giudice che all'imputato non possano essere concesse le attenuanti generiche – non bastando a tale fine la condizione di (attuale) incensuratezza e la giovane età all'epoca del fatto –.

Ebbene, e con riferimento agli elementi annoverati dall'art. 133 c.p., si osserva quanto segue.

Quanto alle modalità della azione ed alla gravità del danno derivato (co. I), si ribadisce che l'imputato agiva senza alcuna intellegibile ragione, con inusitata violenza, rovinando l'esistenza di un giovane uomo, costretto, come si evince dalla perizia, a convivere con postumi gravemente invalidanti, che gli impediscono di condurre una vita minimamente simile a quella pregressa. Inoltre (co. II), subito dopo i fatti, egli si



dava alla macchia, tentando pure una ultima e disperata fuga, quanto le Forze dell'Ordine giungevano alla sua compiuta identificazione. Egli non ammetteva le sue responsabilità sino ad un anno dopo i fatti, quando prestava (all'udienza del 6 ottobre 2022) scuse, irrimediabilmente tardive, alla vittima. Inoltre, non consta nemmeno che egli abbia mai offerto a quest'ultima una qualche forma di risarcimento dei danni, anche soltanto simbolico.

Quanto al suo "stile di vita", dagli atti emerge l'esistenza di numerosi e preoccupanti precedenti di polizia, per violenza sessuale di gruppo, furto, estorsione, rapina, etc. (cfr. nota della Questura di Brescia – Squadra Mobile, di cui ad aff. 111 ss.). Sempre dagli atti, risulta che, il 24 agosto 2020, il GIP Tribunale di Lecco applicava nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari c.d. ristretti, per fatti di lesioni aggravate cagionate ai danni di tale [REDACTED] nell'ambito di una rissa, all'esito della quale la vittima veniva ricoverata presso il locale nosocomio, in prognosi riservata ed in pericolo di vita.

Venendo alla commisurazione della pena, e richiamati i criteri sopra indicati, pena base congrua (avendo riguardo alla cornice edittale fissata dalla aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 583 co. I c.p.) si stima quella di anni sei di reclusione.

La scelta di una sanzione prossima al massimo stabilito da legislatore si giustifica alla luce di tutto quanto sopra osservato cui, ancora una volta, si rinvia integralmente; basti aggiungere qui che il [REDACTED] riportava le conseguenze lesive previste da entrambi i numeri della disposizione (malattia della durata superiore a quaranta giorni, pericolo di vita e indebolimento permanente di più organi) e che egli rimaneva in vita soltanto grazie ad un complesso intervento chirurgico di emergenza, che lo strappava ad una morte cui, diversamente, sarebbe andato incontro, a causa del comportamento delittuoso dell'imputato.

Tale pena va aumentata sino ad anni otto di reclusione, in forza della aggravante dei futili motivi, ed infine ridotta come da dispositivo, per effetto della scelta del rito premiale.

Alla pronuncia segue condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, nonché le pene accessorie di legge (artt. 29, 32 c.p.).

██████████ si è costituito parte civile nel giudizio, chiedendo la liquidazione di tutti i danni patiti in conseguenza della condotta delittuosa.

Tale pregiudizio dovrà puntualmente essere allegato e provato in sede civile, in relazione ad ogni sua componente. È tuttavia possibile ritenere dimostrato, nella misura che si dirà, già sin d'ora, l'ammontare (parziale) dello stesso: ciò, tenuto conto della durata della malattia, certamente corrispondente ad una invalidità temporanea da liquidarsi secondo i criteri vigenti; nonché del danno non patrimoniale – non solo e non tanto *sub specie* di patimento morale, bensì anche e soprattutto di radicale stravolgimento delle abitudini di vita – subito.


Sul punto, si richiama quanto accertato dal perito medico legale, il quale, fra l'altro, ha dato conto di come l'uomo sia stato riconosciuto quale portatore di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n.104 (il 10 maggio 2022), nonché invalido civile, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (*ex lege* 18/80, con accertamento del 13 giugno 2022).

Alla luce di quanto sopra, il pregiudizio deve, allo stato, stimarsi in euro duecentocinquantamila, oggetto di provvisionale richiesta in sede di conclusioni ed immediatamente esecutiva, come per legge.

Alla parte civile dovranno essere rifuse le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base delle tabelle vigenti, ed in relazione alle fasi di giudizio rilevanti.

La non elementarità della trattazione esige, infine, il ricorso al disposto dell'art. 544, comma 3, c.p.p., con riserva di giorni novanta per il deposito della motivazione e pari sospensione dei termini di fase.

P.Q.M.
Repubblica Italiana



In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Brescia, Sezione GIP GUP

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.,

dichiara [REDACTED] responsabile del reato a lui ascritto, riqualificato ai sensi degli artt. 582, 583 co. I nn. 1 e 2, 585 (con riferimento agli artt. 61 n. 1 e 577 co. 1 n. 4) c.p., e, considerata la riduzione per il rito prescelto, lo condanna alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Visto l'art. 29 c.p.,

dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

Visto l'art. 32 co. III c.p.,

dichiara l'imputato in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli articoli 538, 539 e 541 c.p.p.,

condanna [REDACTED] a risarcire alla costituita parte civile [REDACTED] il danno subito in conseguenza del reato suddetto, da liquidarsi in sede civile, con concessione di una provvisoria pari a 250.000 euro, nonché a rifondere alla medesima parte civile le spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio e la partecipazione allo stesso, che si liquidano in complessivi 4.065,00 euro, oltre spese generali 15%, I.V.A. e Cassa professionale.

Visto l'articolo 544, comma 3, c.p.p.,

fissa in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 304 co. 1 lett. c) e c) bis,

dichiara sospesi i termini di cui all'art. 303 c.p.p. per la durata di giorni novanta.

Brescia, 11 maggio 2023

IL GIUDICE
dott.ssa Angela CORVI